

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

SERVIZIO TRIENNALE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER 12 LOTTI DA EFFETTUARSI PRESSO LE SEDI DI ARPA PIEMONTE

INDICE

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI	
CAPITOLATO TECNICO	
ART. 1	DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO
ART. 2	OGGETTO DEL CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO
ART. 3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
ART. 4	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
ART. 5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 6	REQUISITI GENERALI ED ALTRE CAUSOLE DI ESCLUSIONE
ART. 7	REQUISITI IN ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
ART. 8	AVVALIMENTO
ART. 9	SUBAPPALTO
ART. 10	GARANZIA PROVVISORIA
ART. 11	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
ART. 12	SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 13	BUSTA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 14	OFFERTA ECONOMICA
ART. 15	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 16	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
ART. 17	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 18	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 19	POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' CIVILE
ART. 20	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 21	CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO – REGOLARE ESECUZIONE
ART. 22	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART. 23	RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ART. 24	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 25	CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 26	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO

La durata del contratto d'appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.

È facoltà dell'Agenzia esercitare il proprio diritto di opzione di estensione del contratto, di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni in essere.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di un servizio triennale di disinfestazione e derattizzazione per le sedi di Arpa Piemonte.

La procedura sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 1 del D.lgs. 36/2023, è pari a €. 31.720,00 oneri fiscali inclusi, così suddiviso:

a) Costi del servizio	25.500,00
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	500,00
Importo a base d'asta	25.500,00
di cui costi per la manodopera non soggetti a ribasso o.f.e.	7.852,50
Oneri fiscali 22% (a+b)	5.720,00
Valore globale stimato	31.720,00

L'appalto riguarderà la fornitura del servizio, suddiviso in 12 Lotti, per le seguenti sedi di Arpa Piemonte, con la seguente base d'asta:

		Importo	CIG
Lotto 1	Alessandria	4.050,00 €	
Lotto 2	Casale Monferrato	750,00 €	
Lotto 3	Asti	750,00 €	
Lotto 4	Biella	750,00 €	
Lotto 5	Cuneo	3.000,00 €	
Lotto 6	Torino	4.500,00 €	
Lotto 7	Grugliasco	2.700,00 €	
Lotto 8	La Loggia	1.500,00 €	
Lotto 9	Ivrea	1.500,00 €	
Lotto 10	Novara	3.000,00 €	
Lotto 11	Omegna	1.500,00 €	
Lotto 12	Vercelli	1.500,00 €	
	TOTALE	25.500,00 €	

L'importo complessivo a base di gara, per una durata triennale, soggetto al ribasso, è stato calcolato in € 25.500,00 € oltre Iva 22% = €. 31.110,00 o.f.c.. ed €. 34.000,00 oltre Iva 22% = €. 41.480,00 o.f.c. comprensivo di opzione di estensione di un anno. Tale ammontare è stato determinato sulla base dei costi storici opportunamente attualizzati.

Gli oneri per la sicurezza sono stati valutati in €. 500,00 oltre IVA.

La quota stimata della mano d'opera è pari al 30% del valore economico dell'appalto in quanto gli interventi consistono essenzialmente nella posa delle esche/trappole e nell'asportazioni di eventuali carogne; per la sede di Alessandria il costo della manodopera è stimato al 35% del valore dell'appalto avendo, in aggiunta, il servizio di pulizia per due volte all'anno di una scala metallica e della pavimentazione sottostante dal guano dei piccioni e disinfestazione.

ART. 3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, Arpa Piemonte si riserva la facoltà di utilizzare il quinto d'obbligo qualora in corso di esecuzione del contratto qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste dal capitolato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice individuato sulla base dell'All.II.2 Bis del D.Lgs 36/2023 smi dei Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) - mensili dal 2016 (base 2015) Altri beni e servizi. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante tramite invio di PEC all'indirizzo acquisti@pec.arpa.piemonte.it.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 43.000,00 al netto di Iva così suddiviso:

Importo a base di gara per il servizio (di cui Euro 7.852,50 costi della manodopera)	25.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	500,00
Accantonamento per revisione prezzi	1.700,00
Opzione di estensione di un anno	8.500,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	6.800,00
Valore globale stimato	43.000,00

ART. 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in riferimento all'appalto in oggetto, i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile,

per la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati quantificati da Arpa Piemonte nella misura di € 500,00.

Il Fornitore, durante lo svolgimento del servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale dell'Agenzia, nonché l'attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI, che, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, fa parte del contratto.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "Aggregazione di retisti" o "Retiste").

È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

ART. 6 - REQUISITI GENERALI ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)

7.1 requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve aver effettuato nell'ultimo triennio lavorazioni analoghe a quelle per la gara cui partecipa per un valore non inferiore al 50% dell'importo a base di gara del lotto/dei lotti al quale/ai quali partecipa.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice dei Contratti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Il requisito dell'elenco delle forniture analoghe per una prestazione secondaria di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto, dall'Operatore Economico che esegue la prestazione. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alla UNI 9001 sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

3. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
4. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

5. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
6. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti precedenti

L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.lgs. 36/2023, non si richiede la cauzione provvisoria in quanto non si ravvisano specifici elementi di rischio tali da giustificare l'imposizione di una garanzia e in quanto si intende favorire la più ampia partecipazione degli Operatori Economici in coerenza con i principi di concorrenza, proporzionalità e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché in conformità dei principi generali del Codice degli Appalti Pubblici e alle finalità di snellimento della procedura sottosoglia.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'orario e la data indicate sulla piattaforma Me.Pa a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla Piattaforma digitale accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato che consente di predisporre:

- busta telematica contenente la **Documentazione amministrativa**;
- busta telematica contenente l'**Offerta economica**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione dai gestori della piattaforma.

La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il Concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincola il Concorrente per 260 (duecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 13. BUSTA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico inserisce sulla Piattaforma all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html> , sezione "Login MePA", la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione affidamenti di importo inferiore ai 40mila euro;
- 2) Dichiarazione affidamento e CCNNL applicato; *
- 3) "Patto di integrità"
- 4) Dichiarazione insussistenza conflitto interessi
- 5) Informativa sulla privacy
- 6) Duvri
- 7) DGUE

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 si esplicita che il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, applicato al seguente appalto è: "Contratto Multiservizi".

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato.

* Dichiarazione:

- a CCNL applicato, se diverso da quello indicato da Arpa Piemonte gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante fornendo dichiarazione di medesime garanzie e tutele tesa a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato.

ART. 14 OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "offerta economica" il concorrente dovrà inserire **l'Allegato b. Modello di dichiarazione economica**, che dovrà contenere i seguenti elementi:

- Gli importi espressi in cifre ed in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione salvo errore riconoscibile.
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- la stima dei costi riferiti alla manodopera (art.108, comma 9, D.Lgs. 36/2023). Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a

quello stimato da questa Agenzia dovrà allegare all'offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.

- l'indicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale applicato. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante fornendo dichiarazione di medesime garanzie e tutele.

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che, anche nel caso in cui il concorrente non formuli l'offerta economica avvalendosi della suddetta specifica modulistica, esso è comunque tenuto a redigerla ricomprendendo tutti gli elementi previsti nella modulistica medesima.

ART. 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di servizio standardizzato, la procedura sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3 del D.lgs. 31marzo 2023 n. 36.

ART. 16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 comma 2) del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici ed in virtù del comma 1 del medesimo articolo di cui sopra, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 17 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione consistente nell'elenco di tutte le offerte ammesse, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i

chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario. La garanzia provvisoria è svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30

(trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice dei Contratti.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato in forma scritta in modalità elettronica mediante scambio di lettere.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.18, comma 10) del Codice dei Contratti, secondo il valore determinato nella tabella A annessa all'Allegato I.4.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 19 POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA' CIVILE

Considerata la particolare natura dell'appalto, a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto all'interno delle sedi di Arpa Piemonte, il Fornitore deve essere in possesso per l'intera durata del contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a persone, cose e/o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti dell'Appaltatore o comunque verificatisi in dipendenza, diretta o indiretta, dall'esecuzione del servizio.

I massimali dell'assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.500.000,00, massimale unico per sinistro e per persona, cosa e/o animale. L'esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa il solo scopo di costituire ulteriore garanzia. L'Appaltatore è responsabile degli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione del servizio a persone e/o cose, sia a Arpa Piemonte che a terzi; pertanto, è tenuta a rifondere interamente i danni e a sollevare Arpa Piemonte da ogni corrispondente richiesta.

L'accertamento dei danni prodotti a Arpa Piemonte è effettuato, di norma, da personale di Arpa Piemonte in contraddittorio con il Fornitore ed è documentato da apposito verbale sottoscritto dalle due parti. Il Fornitore deve provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni danneggiati, qualora possibile, ovvero al risarcimento del danno.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

All'affidamento della fornitura l'aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire la cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, come disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione del servizio in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La garanzia definitiva, costituita secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 50, comma 1, D.lgs. 36/2023, deve avere durata non inferiore a 12 mesi e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

ART. 21 CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO –REGOLARE ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA'

A cura dei Dirigenti Responsabili delle diverse sedi di raccolta, ovvero loro delegati, potranno venire effettuati accertamenti e controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative, per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno comunicati a cura della sede interessata all'Ufficio "Acquisti Beni e Servizi" di Arpa Piemonte, che provvederà a gestirli, applicando l'art. 4 del disciplinare.

ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore dovrà emettere una fattura semestrale in cui verranno riepilogate le prestazioni effettuate in tale arco temporale di riferimento presso le diverse sedi di Arpa Piemonte.

Tutte le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, via Pio VII n. 9 – 10135 Torino.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDI, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K;
- 2) il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
- 3) la sede di intervento;
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
- 4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Ufficio Acquisti Beni e Servizi.

Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra.

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'ARPA trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato split payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previo accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 23 – RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà designare, dandone comunicazione scritta ad Arpa Piemonte entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione:

- un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
- un Responsabile tecnico, al quale l'Agenzia possa fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto. L'appaltatore sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/atti-general>

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

Allegato 1 Capitolato speciale d'appalto

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso